INTERVENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI

Art. 5

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto. (2)

Versione in vigore dal 28 febbraio 2002, non più in vigore dal 11 agosto 2002 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2001

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-materia-di-accise-sui-prodotti-petroliferi/art-5-agevolazioni-sul-gasolio-e-sul-gpl-impiegati-nelle-zone-montane-ed-in/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it